



Città di
MOLFETTA

AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE
DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE [APPROVATO CON D.C.C.
75 DEL 10.11.1994] E S.M.I. RELATIVO
ALLE OCCUPAZIONI DI LOCALI DI
PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
B E V A N D E



SINDACO

TOMMASO MINERVINI

ASSESSORI
FASE DI ADOZIONE

ANTONIO ANCONA

ASSESSORE MARKETING TERRITORIALE, COMMERCIO ECONOMIA DEL MARE E DELL'AGRO

PIETRO MASTROPASQUA

ASSESSORE URBANISTICA, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

ASSESSORI
FASE DI APPROVAZIONE

GABRIELLA AZZOLLINI

ASSESSORE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, COMMERCIO.

FRANCESCO MARIA DE GENNARO

ASSESSORE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ING. ALESSANDRO BINETTI

DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO COMUNE DI MOLFETTA

SUPPORTO AL RUP

ARCH./ING. FABIO MASTROFILIPPO

VIA MUSCATI 46 70056 MOLFETTA OAPPC BARI n.2905
T 349 4904385 fabio.mastrofilippo@libero.it

ALLEGATO

RTI

DESCRIZIONE

**Relazione
tecnico
illustrativa**

SCALA

-

TESTO EMENDATO DAL CONS.COM.LE



AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE [APPROVATO CON D.C.C. 75 DEL 10.11.1994] E S.M.I. RELATIVO ALLE OCCUPAZIONI DI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI, UBICAZIONE E REQUISITI 4

| | |
|---|----|
| ART. 1 - OBIETTIVI | 4 |
| ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE | 5 |
| ART. 3 - DEFINIZIONI | 6 |
| ART. 4 - COMPOSIZIONE DEI DEHORS | 7 |
| ART. 5 - UBICAZIONE E DIMENSIONI | 8 |
| ART. 6 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI | 15 |
| ART. 7 - ZONE DI RILEVANZA STORICO-AMBIENTALE | 16 |

CAPO II - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS 18

| | |
|--|----|
| ART. 8 - ARREDI DI BASE | 18 |
| ART. 9 - ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO. | 19 |
| ART. 10 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE | 21 |
| ART. 11 - ELEMENTI DI LIVELLAMENTO | 23 |
| ART. 12 - RISCALDAMENTO | 23 |
| ART. 13 - ILLUMINAZIONE E ELEMENTI DI INTRATTENIMENTO. | 24 |
| ART. 14 - MATERIALI | 24 |

CAPO III - AUTORIZZAZIONE 25

| | |
|--|----|
| ART. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZ. DELL'ISTANZA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE | 25 |
| ART. 16 - DEHORS CONTINUATIVO O PERMANENTE. | 27 |
| ART. 17 - RINNOVO PER UN DEHOR CONTINUATIVO O PERMANENTE. | 27 |
| ART. 18 - DEHOR STAGIONALE. | 27 |

CAPO IV - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 28

| | |
|---|----|
| ART. 19 - ATTIVITÀ | 28 |
| ART. 20 - SOSPENSIONE E REVOCA. | 28 |
| ART. 21 - DANNI ARRECATI | 30 |
| ART. 22 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'AREA OCCUPATA. | 30 |
| ART. 23 - SANZIONI | 31 |
| ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 31 |

ALLEGATI

- 1. AMBITI URBANI – SUDDIVISIONE IN MACROAREE**
- 2. AMBITI URBANI – ZONE DI RILEVANZA STORICO AMBIENTALI**
- 3. INDIVIDUAZIONE AMBITI URBANI DI DETTAGLIO - ZTL E AREE PEDONALI**
- 4. AMBITO URBANO DI DETTAGLIO – CENTRO STORICO E P.ZZA G. GARIBALDI**
- 5. AMBITO URBANO DI DETTAGLIO – CORSO UMBERTO**
- 6. AMBITO URBANO DI DETTAGLIO – VIALE PIO XI**
- 7. AMBITO URBANO DI DETTAGLIO – QUARTIERE CATAcombe E PIAZZA PARADISO**
- 8. ELEMENTI DI ARREDO DEHORS – ABACO TIPOLOGICO**

CAPO I - Definizioni, ubicazione e requisiti

Il presente documento ed i suoi allegati rappresentano un aggiornamento e integrazione del Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. n.75 del 10.11.1994 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto nel seguito sarà indicato, in forma semplificata, come "Regolamento dehors".

Il presente testo regolamentare sostituisce integralmente le linee guida approvate con D.G.C. n.226 del 29.10.2012.

Esso determina le integrazioni e modifiche al Regolamento Comunale e, pertanto, le norme in esso contenute che siano in contrasto con il presente atto sono da intendersi abrogate.

Art. 1 - Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito dello sviluppo razionale e funzionale degli spazi urbani, intende disciplinare l'installazione di quei manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), spesso necessari per potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso l'autorizzazione e/o concessione di adeguati spazi pubblici o spazi privati gravati da servitù di pubblico passaggio.
2. L'inserimento nel contesto urbano di dehors assume importanza primaria, affinché si assicuri la realizzazione di progetti integrati in spazi pubblici garantendo una organizzazione ordinata ed armonica della città per promuovere la fruizione anche turistica dell'ambiente cittadino con particolare riguardo al rispetto dei criteri di salvaguardia e tutela, perlopiù dei contesti a valenza storico, architettonico ed ambientale, delle visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva dei luoghi. Allestire bene uno spazio annesso ad un locale di pubblico esercizio vuol dire armonizzare arredo, pavimentazione, protezione perimetrale e copertura, realizzando un contesto in grado di dare impulso all'attività imprenditoriale, di qualificarla, distinguerla e aumentarne la visibilità nel rispetto delle caratteristiche dell'ambito urbano.
3. Questo documento intende fornire gli elementi operativi che, nel rispetto delle disposizioni normative e legislative vigenti, regolamentano le occupazioni temporanee e continuative o permanenti di spazi pubblici o privati gravati da

servitù di pubblico passaggio annessi a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Con riferimento, in particolare, alla normativa di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali, contenuta nella parte II e nella parte III del d.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il presente Regolamento dehors assolve alla funzione di cui all'art. 52, comma 1, del Codice che recita: *"Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio"*. Pertanto l'acquisizione dei pareri favorevoli di competente ASL e competente Soprintendenza (organo periferico del Ministero) costituisce semplificazione del procedimento finalizzato alla concessione dell'occupazione del suolo pubblico annesso ai locali di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

L'approvazione del presente Regolamento dehors, previo parere favorevole di ASL e Soprintendenza costituisce riferimento unico per l'Ente comunale e per gli Operatori del Settore al fine di conseguire l'Autorizzazione all'installazione, per gli interventi oggetto del presente Regolamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21, 106 comma 2bis e 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica su tutto il territorio comunale, con le specificità localizzative di cui agli articoli successivi, e a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su suolo pubblico che privato soggetto a pubblico passaggio ovvero area privata gravata da servitù di uso pubblico.
2. Il rilascio del titolo autorizzativo per l'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, che dispongano di servizi igienici in conformità di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Igiene ed alle attività indicate dalla Legge 248/06, art. 3 comma 1, lettera f bis.
3. Ai fini del rilascio titolo autorizzativo, l'installazione dei dehors, è subordinata alla salvaguardia delle esigenze di viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento nel contesto ambientale.
4. La somministrazione all'aperto su aree pubbliche o private gravate da servitù di

pubblico passaggio annesso a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sarà consentita purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

Art. 3 – Definizioni

1. Per “**dehor**” si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per "somministrazione" si deve intendere la "somministrazione assistita" e la "somministrazione non assistita.
2. Per “**dehor stagionale**” si intende la struttura di cui al comma 1. installata per un periodo inferiore all'anno e comunque compreso **tra il 15 marzo e il 15 novembre** del medesimo anno.
3. Per “**dehor continuativo o permanente**” si intende la struttura di cui al comma 1. installata per un periodo non inferiore all'anno e comunque non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione/concessione.
4. Per “**suolo pubblico e spazio o aree pubbliche**” si intendono i luoghi, le aree e i suoli di dominio pubblico, appartenenti al Demanio Marittimo o al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Per “**area privata gravata da servitù di pubblico passaggio**” si intendono le aree di proprietà privata su cui risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
6. Per “**ambiti urbani**” si intendono aree omogenee del costruito correlate alle fasi di espansione urbanistica della città. (**ALLEGATO 1**):
 - a. Ambito Urbano A individuato dal nucleo antico assoggettate a vincolo ex D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii., parte seconda, Beni culturali e parte terza, Beni paesaggistici;

- b. Ambito Urbano B individuato dal tessuto edilizio corrispondente alla prima espansione urbanistica di fine ottocento / inizio novecento del secolo scorso;
 - c. Ambito Urbano C individuato dal tessuto edilizio prospiciente la fascia costiera corrispondente alla seconda espansione urbanistica da metà novecento ad oggi classificato dal PPTR come "territori costieri";
 - d. Ambito Urbano D individuato dal tessuto edilizio corrispondente alla seconda espansione urbanistica da metà novecento ad oggi.
7. Per "**zone di rilevanza storico-ambientale**" si intendono tutte le pubbliche piazze e strade aventi valore storico architettonico ed ambientale individuate dall'Ambito Urbano A e B, prevalentemente allocate nelle aree assoggettate a vincolo ex D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii., parte seconda, Beni culturali e parte terza, Beni paesaggistici, e nella Zona Territoriale Omogenea A definite dal vigente P.R.G.C. (**ALLEGATO 2**). Su tutte le suddette zone, pertanto, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere dovrà essere subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di cui all'art. 21 del sopra citato decreto legislativo.
8. Per "**strade urbane di scorrimento**" (art. 2 comma 2 e 3 del Codice della Strada) si intendono strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
9. Per "**strade urbane di quartiere**" (art. 2 comma 2 e 3 del Codice della Strada) si intendono strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;

Art. 4 - Composizione dei dehors

Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato :

1. **Arredi di base** : tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a due metri).
2. **Elementi complementari di copertura e riparo** : ombrelloni, tende a caduta e/o

sbraccio e pergotende.

3. **Elementi di delimitazione e protezione su 2, 3 o 4 lati** : fioriere, paraventi verticali trasparenti, ringhiere, transenne e/o paletti amovibili collegati con corda o catena
4. **Elementi di livellamento** : pedane
5. **Elementi accessori** : corpi illuminanti, stufe ad irraggiamento e/o lampade a infrarossi, cestini per la raccolta di rifiuti.

Gli elementi e le attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Per la sola attività di "somministrazione non assistita" è consentito esclusivamente il posizionamento di Arredi di base, Elementi di delimitazione e protezione, Elementi di livellamento.

Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione e secondo le prescrizioni del gestore del servizio di igiene urbana.

Art. 5 – Ubicazione e dimensioni

1. L'installazione di dehors dovrà avvenire nell'area antistante o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze degli esercizi pubblici, garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio stesso mediante le configurazioni di cui al comma 8 del presente articolo, comunque limitate alla proiezione del fronte del locale di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale e orizzontale presente o la vista di impianti semaforici, tantomeno intralciare i passi carrabili.
3. L'occupazione non deve impedire il funzionamento, l'utilizzo e la manutenzione delle reti tecniche o degli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc);
4. I dehors devono sempre essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e risultare accessibili **alle persone con disabilità** salvo impossibilità tecniche esecutive comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato

che redige la domanda secondo quanto previsto dal DPR 503/96.

5. La superficie massima di concessione di suolo pubblico per il dehor non potrà eccedere il 70% di quella complessiva netta interna del locale, o comunque non potrà superare i 50 mq, dimostrando la disponibilità di servizi igienici adeguati alla vigente normativa. Per le occupazioni nelle zone di rilevanza storico-ambientale, Ambiti Urbani A e B, viste le caratteristiche morfologiche del tessuto edilizio nonché le limitate estensioni delle unità immobiliari ad uso commerciale presenti, valgono le indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati, ferme restando le caratteristiche geometriche e dimensionali della superficie massima di concessione, in base ai parametri dimensionali del presente articolo.
6. Non è consentita l'installazione di dehors:
 - a. che risultino in contrasto con i requisiti igienico-sanitario di cui all'art.6;
 - b. che risultino in contrasto con le normative sulle barriere architettoniche;
 - c. che risultino in contrasto con il Codice della Strada;
 - d. su carreggiata stradale sulla quale vige il divieto di sosta e/o di fermata e su pista ciclabile;
 - e. In corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblico, mezzi di soccorso e/o pubblica utilità, stalli per **persone con disabilità**;
 - f. che risultino di ostacolo alla visuale di sicurezza in prossimità di intersezioni viarie ai sensi dell'art. 18 comma 3° del Codice della Strada e art. 29 delle Norme di Attuazione. Le installazioni in prossimità degli incroci non dovranno in ogni caso estendersi oltre lo spigolo del fabbricato;
 - g. se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di "strade urbane di scorrimento" e "strade urbane di quartiere" a doppio senso di marcia e adibite al transito di veicoli. Fanno eccezione, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale, le occupazioni in "area pedonale"(ex art n. 3, comma 1 Codice della Strada), Zone a Traffico Limitato (ZTL) e, a seguito di specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione, in caso di carreggiata munita di eventuali fasce laterali di sosta della larghezza complessiva minore di m. 15,00 per strade a bassa densità veicolare dotate di strisce pedonali.
 - h. a distanza inferiore a m. 1,00 dal tronco di alberi, fatta eccezione per la collocazione degli arredi base (art.4 comma 1); detta distanza potrà avere una tolleranza del 10%;

- i. su vie e piazze poste davanti all'ingresso principale dei luoghi di culto;
 - j. a contatto e/o in aderenza a edifici a valenza storico architettonica assoggettati a vincolo ex D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii. – parte seconda del Codice dei Beni Culturali. Si specifica, inoltre che, nelle zone di rilevanza storico ambientale e nella totale estensione dell'ambito urbano A, oltre che in tutte le strade e piazze di particolare rilievo storico-architettonico rappresentate nella tav. n. 3, le "strutture dehors" non potranno essere disposte a contatto delle cortine murarie degli edifici, ma piuttosto collocate ad una distanza dalle stesse non inferiore a 120 cm.
 - k. a distanza inferiore a m. 5,00 da monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica e, se dotati di recinzioni, a distanza inferiore a m. 3,00 dalle stesse. Le installazioni non dovranno presentare elementi di delimitazione o copertura che possano occultare, in tutto o in parte, il manufatto.
 - l. che occultino la vista delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, delle lapidi o cippi commemorativi, autorizzati o posti dal Comune;
 - m. che inglobino elementi di arredo urbano, quali panchine, fioriere, cestini, etc.
7. Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Codice della Strada, sulle strade urbane di scorrimento (art. 3 comma 8 del presente regolamento) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.
- Sulle strade urbane di quartiere (art. 3 comma 9 del presente regolamento) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione, ed in presenza di aree pedonali e Zone a Traffico Limitato (ZTL).
8. Fermo restando la superficie massima consentita e le regole per un corretto insediamento definite dal presente art.5, le configurazioni possibili di occupazione relativa all'installazione di dehors dovranno essere le seguenti, come da schemi semplificativi di seguito riportati:
- a. struttura contenuta entro la proiezione del fronte del locale, in aderenza alla facciata dell'edificio. Detta configurazione è particolarmente indicata, oltre che in presenza di marciapiedi, per installazioni all'interno delle Zone a Traffico

Limitato (ZTL) trattandosi di tessuto urbano privo di marciapiedi aventi carreggiate di scarsa ampiezza, fermo restando quanto prescritto dall'art. 5 comma 6. J);



- b. struttura contenuta entro la proiezione del fronte del locale, con un distacco di almeno 2 m, 1,20 m nelle zone di rilevanza storico-ambientale, dalla facciata del locale e da quelle circostanti. Detta configurazione è particolarmente indicata all'interno dell'Ambito Urbano A, trattandosi di tessuto urbano soggetto a tutela paesaggistica avente valore storico architettonico ed ambientale, ed imprescindibile in presenza soprattutto di isolati con edifici a valenza storico architettonica assoggettati a vincolo ex D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii. - parte seconda del Codice dei Beni Culturali;



In tutti i casi suddetti lo spazio occupato deve lasciare liberi gli accessi agli edifici ed esercizi commerciali oltre che i passi carrabili.

9. Le **occupazioni dei marciapiedi** dovranno rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

- a. ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Codice della Strada **i marciapiedi potranno essere occupati fino al limite massimo di metà della loro larghezza**, purché in adiacenza ai fabbricati (eccetto quanto prescritto dall'art. 5 comma 6.J del presente regolamento) e, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente, restino comunque completamente liberi per la circolazione pedonale almeno 2,00 m di larghezza al netto di qualsiasi tipo di ostacolo quali alberi (compresa la conca d'impianto qualora non calpestabile e l'eventuale cordolo), pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi, cartelloni pubblicitari, cabine telefoniche, chioschi d'attesa del servizio di trasporto pubblico, e simili.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria; occorre quindi garantire in tali casi una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,20;

- b. nel caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a 1,80 metri deve essere lasciato libero l'intero marciapiede;
- c. le installazioni (sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc.) dovranno essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale ed in particolare per le persone con limitata od impedita capacità motoria. Non possono inoltre limitare la visibilità stradale e degli spazi pubblici; esse dovranno comunque avere una distanza di almeno m. 0,50 dagli eventuali percorsi speciali presenti destinati ai non vedenti;
- d. gli ombrelloni e/o le strutture di copertura dovranno essere collocati ad un'altezza minima dal calpestio di m. 2,20 e ad una distanza minima dal margine del marciapiede di m. 0,50;
- e. fermo restando quanto prescritto al comma 5 del presente articolo, la profondità delle installazioni dovrà essere architettonicamente compatibile con l'ambiente circostante e non potrà superare metri 4,00. In presenze di spazi aperti e cortine edilizie fronteggianti, aventi distanza superiore a metri 30,00, la profondità delle installazioni potrà essere concessa fino ad un massimo di metri 6,00. In caso di spazi aperti la profondità potrà essere ulteriormente aumentata a seguito di specifiche valutazioni ed autorizzazioni da parte dell'Amministrazione;
- f. nelle zone di rilevanza storico-ambientale e qualora le condizioni del

marciapiede siano tali da rendere oggettivamente preferibile e più opportuno, nell'interesse collettivo ma anche al fine di non occultare il prospetto di edifici aventi connotati architettonici, concedere l'occupazione non a ridosso dei fabbricati, ma lungo il cordolo del marciapiede, è necessario che tale criterio sia adottato per l'intero tratto stradale interessato o per l'intero isolato al fine di assicurare condizioni omogenee di occupazione. In tale ipotesi, il cordolo del marciapiede dovrà essere escluso da ogni forma di occupazione. Dal ciglio del marciapiede dovrà essere lasciata libera una larghezza non inferiore a m. 0,50.

10. Le **occupazioni nelle aree pedonali e/o nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL)**

dovranno rispettare anche le seguenti prescrizioni:

- a. In presenza di strade urbane di quartiere (art. 3 comma 9 del presente regolamento) interne alle zone di rilevanza storico-ambientale, l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione;
- b. Le installazioni dovranno essere architettonicamente compatibili con l'ambiente circostante;
- c. sia assicurata la più idonea circolazione pedonale, scopo precipuo per cui vengono realizzate le zone a traffico interdetto o limitato, garantendo accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso, delle Forze di Polizia e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, salvo quanto previsto negli elaborati grafici Tavv. 4, 5 e 6.
- d. la profondità massima consentita dell'occupazione non potrà superare metri 4,00, fatta salva la percorribilità dei mezzi di emergenza e di soccorso di cui sopra. In presenze di spazi aperti e cortine edilizie fronteggianti, aventi distanza superiore a metri 30,00, la profondità delle installazioni potrà essere concessa fino ad un massimo di metri 6,00. In caso di spazi aperti la profondità potrà essere ulteriormente aumentata a seguito di specifiche valutazioni ed autorizzazioni da parte dell'Amministrazione;
- e. è consentita l'installazione di dehors se per raggiungerli è necessario l'attraversamento della carreggiata, destinata ai mezzi di soccorso e forze dell'ordine, a condizione che gli alimenti, durante il trasporto dall'esercizio alla zona destinata alla somministrazione, siano adeguatamente coperti, con

idonei sistemi di protezione. Per sistemi di protezione s'intendono il carrello portavivande, per i ristoratori ed il vassoio con coperchio per i bar. In nessun caso è ammissibile una distanza superiore a metri 15,00.

Laddove la pedonalità delle aree sia di carattere temporaneo in base ai provvedimenti emanati dal Comune, l'occupazione si intenderà limitata al periodo temporale di durata stabilita.

11. Le occupazioni di aree di proprietà del Demanio Marittimo sono disciplinate dal Codice della Navigazione e pertanto sono subordinate alle relative procedure autorizzative fermo restando quanto prescritto dal presente regolamento circa le caratteristiche dimensioni dei dehors nonché la loro composizione a seconda degli ambiti urbani prossimi alle ubicazioni.

12. Nei casi in cui la pavimentazione risulti particolarmente sconnessa e/o per rendere piano il calpestio dei dehors complanare al livello principale dell'area dove sono allestiti è ammessa l'installazione di pedane. L'installazione delle suddette pedane non potrà essere invece affatto consentita nei casi in cui vi è presenza di pavimentazione storica in basole.

In ogni caso detti sistemi non devono essere in contrasto con i requisiti igienico sanitari di cui all'art. 6, la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche e la normativa dei piani di bacino; in ogni caso non dovrà essere ostacolare il deflusso delle acque meteoriche.

13. Su elementi e strutture componenti qualunque tipo di installazione non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne e/o loghi d'esercizio, non luminosi né illuminati.

14. Qualunque tipo di installazione dovrà essere integralmente rimossa entro i 5 giorni successivi alla sua scadenza e, comunque, in tutti i periodi di inattività dell'esercizio maggiori di 30 giorni, esclusi i periodi di ferie, l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Art. 6 – Requisiti igienico-sanitari

L'utilizzo dell'area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire secondo quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Igiene e dal Dipartimento di Prevenzione competente, ovvero dal SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), ovvero nel rispetto dei seguenti principali criteri:

1. deve essere prossima all'esercizio secondo le indicazioni di cui all'art. 5 comma 8;
2. deve essere protetta dal traffico veicolare tramite almeno barriere verdi;
3. deve essere appositamente delimitata ai lati, per assicurare una adeguata protezione almeno per le occupazione di tipo continuativo e/o permanente mediante paraventi caratterizzati da altezza tale che, nelle zone di rilevanza storico ambientale e nella totale estensione dell'ambito urbano A, oltre che in tutte le strade e piazze di particolare rilievo storico-architettonico rappresentate nella tav. n. 3, non deve essere superiore a cm 120, ad eccezione delle strutture dehors posizionate sul fronte mare, per le quali l'altezza massima ammissibile potrà essere pari a cm 160;
4. deve essere sottoposta a pulizia perlomeno due volte al giorno.

La superficie calpestabile, nei casi di cui all'art. 5 comma 12, può essere ricoperta, per tutta l'estensione, con una pedana antiscivolo (non sono ammessi tappetini in panno o erba sintetica). Il materiale costituente la pedana deve risultare in legno, lavabile, disinfettabile, idrorepellente.

Il responsabile del pubblico esercizio dovrà apportare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici; egli dovrà affrontare anche i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione/concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del titolo autorizzativo. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed

esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati e derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 7 – Zone di rilevanza storico-ambientale

Il Comune di Molfetta ha ravvisato l'opportunità di salvaguardare la vivibilità della città, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale, la tutela dell'ambiente urbano ed il miglioramento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino.

Sarà possibile allocare all'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale e paesaggistica (art. 3 comma 7 del presente regolamento), individuate dagli Ambiti Urbani A e B, installazioni aventi caratteristiche strutturali, architettoniche e componentistiche compatibili con l'ambiente circostante e costituite dagli elementi riportati nell'ALLEGATO 8, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

L'occupazione all'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale e paesaggistica dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Per gli interventi nelle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) risulta necessario acquisire:

- a. l'Autorizzazione alla concessione del bene ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b. l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice;
- c. l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice.

Al fine di semplificare, rendere celere ed efficace l'azione amministrativa, il Comune di Molfetta ha individuato una serie di prescrizioni contenute nel presente Regolamento e negli allegati di cui si compone, al fine di rendere compatibile l'installazione dei dehors con le esigenze di tutela paesaggistica e/o storico culturale.

Poiché il presente documento ed i suoi allegati, assolve alla funzione di cui all'art. 52 del Codice e risulta approvato con il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, quale organo periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, il rispetto delle norme in esso contenute, verificato nell'ambito del procedimento autorizzatorio in sede comunale, assolve l'obbligo di dotarsi delle necessarie autorizzazioni ai sensi del Codice (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)

Ambiti urbani di dettaglio

All'interno delle zone di rilevanza storica ambientale, individuate dagli Ambiti Urbani A e B, sono stati analizzati ambiti urbani di dettaglio relativi a particolari piazze e strade in cui vi è compresenza sia di cortine edilizie aventi caratteri storici, architettonici e paesaggistici sia di numerosi insediamenti di attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Al fine di ripartire gli spazi pubblici in maniera equilibrata tra la fruizione della pubblica cittadinanza e l'esercizio delle attività commerciali in questione, preservando così le visuali e gli scenari urbani, sono state individuate le aree concedibili per l'installazione dei dehors nei seguenti ambiti di dettaglio:

- per le piazze del centro storico (**ALLEGATO 4**), inserite all'interno dell'attuale zona a traffico limitato, la superficie dell'area concedibile è stata concepita inferiore o al massimo corrispondente al 50% della superficie complessiva degli spazi al netto della viabilità destinata a mezzi di soccorso e forze dell'ordine;
- per piazza Giuseppe Garibaldi (**ALLEGATO 4**), in corrispondenza degli isolati che si attestano sul lungomare M. Colonna, la superficie destinata ai pedoni è stata concepita con un'estensione della stessa, mediante un'area avente profondità di 3,50 m dall'attuale cordolo del marciapiede opportunamente delimitata e protetta, riconfigurando così la parte della carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli ad un unico senso di marcia con annessa area di sosta dei veicoli costituita da stalli di parcheggio orientati parallelamente al cordolo del marciapiede della villa comunale;
- per Corso Umberto (**ALLEGATO 5**), attuale area pedonale, la superficie dell'area concedibile è stata concepita pari al 50% della superficie complessiva degli spazi al netto dei marciapiedi, della viabilità destinata a mezzi di soccorso e forze dell'ordine e delle panche/fioriere esistenti;
- per Viale Pio XI (**ALLEGATO 7**) in corrispondenza degli isolati opposti al Seminario Regionale, la superficie destinata ai pedoni è stata concepita con un'estensione della

stessa, mediante un'area avente profondità di 1,00m dall'attuale cordolo del marciapiede opportunamente delimitata e protetta dall'area di sosta prospiciente, riconfigurando così la parte della carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli ad un unico senso di marcia;

In linea con le previsioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Molfetta, è stata concepita una nuova Zona Traffico Limitato all'interno del Quartiere Catecombe (**ALLEGATO 6**), vista la presenza di tessuto urbano privo di marciapiedi, al fine di permettere installazioni di dehors nelle piazze di detto quartiere, secondo una superficie di occupazione che non superi il 50% di quella degli spazi al netto della viabilità dei mezzi di soccorso e forze dell'ordine, che non siano in contrasto con il Codice della Strada e che al contempo consentano una maggiore fruizione e rivitalizzazione di una zona di importanza storica architettonica e paesaggistica, oggetto di tutela ex D. Lgs. n. 42/2004, posta immediatamente a margine del nucleo del centro antico, al fine di innescare un processo di riqualificazione e valorizzazione delle strade e degli spazi pubblici nonché delle cortine edilizie prospicienti.

Le previsioni di cui sopra che prevedono modifiche all'attuale sistema di circolazione veicolare e/o ciclopeditone diventeranno operative, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito della emanazione degli atti conseguenti.

CAPO II - Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors

Art. 8 -Arredi di base

Tavoli e sedie possono essere collocati sul suolo ovvero su manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate ossia costituite da strutture modulari mobili.

I tavolini e le sedie devono essere in metallo, non lucido, e/o in legno; sono ammessi elementi in materiale plastico ad eccezione delle installazioni negli Ambiti Urbani A, B e C. Gli arredi di base devono essere omogenei per tipologia e colore; non sono ammesse tonalità sgargianti, vivaci o incompatibili con l'ambiente circostante.

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi negli Ambiti Urbani A, B e C sono indicati nell'ALLEGATO 8, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, salvo per il Corso Umberto I, per il quale valgono integralmente le tipologie dell'ambito urbano B.

Art. 9 – Elementi di copertura e riparo.

Gli elementi di copertura e riparo sono costituiti da ombrelloni e tende.

Il tessuto delle coperture dovranno essere antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.

In ogni caso i tessuti degli ombrelloni, tende a sbraccio e coperture dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante.

Ombrelloni

L'ombrellone si configurano come struttura portante con copertura in tela o altro materiale di qualità estetica equivalente, di forma poligonale, preferibilmente quadrata o rettangolare, fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, con esclusione di quelli che comportino la manomissione del suolo pubblico. Le basi di appoggio devono essere zavorrate e non possono essere adibite a scopi diversi rispetto al loro scopo originario; il basamento e l'eventuale zavorra devono essere ricoperti, o comunque trattati con un materiale di colore analogo alla struttura degli ombrelloni.

L'altezza massima non può essere superiore a m 2,80, misurati sul segmento verticale che congiunge il piano di calpestio del dehors con il punto più alto dell'estradosso della struttura. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici, poggiali e fori architettonici dei piani superiori.

Il telo di copertura può essere dotato di camino, canalina di raccordo e mantovana; tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli ombrelloni, devono avere un'altezza minima di m 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni possono essere disposti singolarmente o in serie e devono essere mantenuti chiusi negli orari di chiusura dell'esercizio e in caso di forte vento.

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano. E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria.

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi negli Ambiti Urbani A, B e C sono indicati nell'ALLEGATO 8, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, salvo per il Corso Umberto I, per il quale valgono integralmente le tipologie dell'ambito urbano B.

Tende

Le tende, elementi idonei a proteggere gli utenti degli esercizi commerciali dal sole e dalle intemperie in condizioni di totale sicurezza, si possono configurare nei seguenti modi:

a) tenda a falda tesa senza montanti ovvero uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, supportati da una struttura fissata sulla facciata, privi di punti di appoggio al suolo.

b) tenda a falda tesa con montanti, detta pergotenda ovvero uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente supportati da una struttura, eventualmente fissata sulla facciata, con punti di appoggio al suolo, senza manomissione del suolo pubblico.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.50. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2,20; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt.3.50 ma in ogni caso l'estremità deve rimanere arretrata di almeno m 0,75 dal bordo del marciapiede e, nelle aree pedonalizzate, non devono interferire con la corsia di emergenza.

Le tende non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata. In caso di compresenza di tende e ombrelloni, le coperture devono essere del medesimo colore.

Qualsiasi installazione di tende a sbraccio, con o senza montanti, dovrà avere il preventivo nulla osta dai proprietari delle unità immobiliari ospitanti gli esercizi commerciali da allegare all'istanza di richiesta di occupazione di suolo pubblico.

L'installazione di qualsiasi tipologia di tenda non è ammissibile all'interno dell'Ambito Urbano A comprendente il tessuto edilizio assoggettato a vincolo (ex D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii., parte seconda, Beni culturali e parte terza, Beni paesaggistici) fatta eccezione per

installazioni di tende a caduta autorizzabili solo in presenza di riferimenti storici opportunamente documentati.

Per quanto concerne la "Pergotenda", la copertura potrà essere costituita, da un pergolato a teli ovvero da una o più teli impermeabili con sistema fisso o scorrevole su struttura in legno di colore bianco, alluminio o ferro opportunamente trattato, da aprire o chiudere a seconda delle condizioni climatiche, in sintonia con i pavimenti e gli altri elementi di arredo.

Le pergotende a copertura piana su struttura indipendente si configurano come gazebo modulari di forma regolare (rettangolare o quadrata) accostabili in modo da realizzare dehors di dimensioni variabili, con elementi di sostegno - di semplice disegno e coordinate per finitura e materiali agli elementi delle perimetrazioni - e coperture piane in tela antipioggia.

L'installazione deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, con esclusione di quelli che comportino la manomissione del suolo pubblico.

Possono avere altezza massima dal suolo o dall'eventuale pedana, non superiore a m. 3,20, altezza minima da terra o dal piano di calpestio dell'eventuale pedana - calcolata dal bordo inferiore - di m. 2,80 , e dovranno essere arretrate di almeno m. 0,50 rispetto al filo marciapiede.

L'impiego di pergotende è ammessa per occupazioni di tipo continuativo o permanente; all'interno dell'ambito urbano A non sono ammesse pergotende.

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi negli Ambiti Urbani A, B e C sono indicati nell'ALLEGATO 8, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, salvo per il Corso Umberto I, per il quale valgono integralmente le tipologie dell'ambito urbano B.

Art. 10 - Elementi di delimitazione e protezione

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi occupati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali ed ancorati tra loro senza soluzione di

continuità. Qualora il richiedente usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Gli elementi di delimitazione esterna non devono comunque impedire la percezione visiva del contesto urbano anche attraverso il dehors.

In particolare :

- a) Le fioriere dovranno essere costituite da elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare posti a delimitazione dell'area dei dehors da carreggiate carrabili e/o fasce di sosta dei veicoli ed essere sempre piantumate con essenze prive di spine e tenute a regola d'arte. Le piante, qualora mantenute in forma di siepi o di rampicanti a formare una barriera vegetale, non devono superare il limite di altezza di m 1,10;
- b) Le sole balaustre, in accoppiamento alle pedone, e le transenne e/o in paletti con corda parapetonali, non devono superare l'altezza di metri 1,10, mentre i paraventi, possono avere altezza massima complessiva di metri 1,20, ed essere di tipo fisso e/o mobile. Per le occupazioni di tipo continuativo e/o permanente i paraventi dovranno essere caratterizzati da altezza tale che, nelle zone di rilevanza storico ambientale e nella totale estensione dell'ambito urbano A, oltre che in tutte le strade e piazze di particolare rilievo storico-architettonico rappresentate nella tav. n. 3, non deve essere superiore a cm 120, ad eccezione delle strutture dehors posizionate sul fronte mare, per le quali l'altezza massima ammissibile potrà essere pari a cm 160;
- c) Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.
- d) I paraventi, impiegati per le occupazioni di tipo permanente o continuativo e per le occupazioni temporanee su fronte mare, Corso Dante e sul fronte settentrionale di piazza Garibaldi viste le condizioni atmosferiche sfavorevoli, saranno costituiti da telai fissi e/o mobili con pannelli in vetro di sicurezza trasparente ad elevato livello di resistenza all'aggressione chimica urbana e salina assicurando così il pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di igiene. E' escluso l'utilizzo di pannelli non idonei per sicurezza.
- e) Gli assemblaggi dovranno essere realizzati senza alcun elemento esterno visibile che possa disturbare la linearità della struttura, consentendo tuttavia la massima sicurezza di tenuta ed una rapida rimozione degli stessi ove necessario.

Il posizionamento a pavimento sarà assicurato da una serie di piastre e supporti metallici in grado di garantire la tenuta della struttura anche in presenza di

sollecitazioni di forte intensità in zone ad alta esposizione al vento.

- f) Gli elementi di delimitazione dovranno essere contraddistinti da elementi semplici e lineari. Non è consentita la conformazione geometrica composta da controventature diagonali.

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi negli Ambiti Urbani A, B e C sono indicati nell'ALLEGATO 8, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, salvo per il Corso Umberto I, per il quale valgono integralmente le tipologie dell'ambito urbano B.

Art. 11 – Elementi di livellamento

La pedana consente di sopraelevare il dehors rispetto al suolo; è ammessa unicamente nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza, e comunque su sedi stradali la cui pavimentazione non sia di pregio storico-artistico.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere, opportunamente delimitate, essere a raso rispetto al marciapiede al quale si collegano, ovvero avere altezza minore di 15 cm ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi negli Ambiti Urbani A, B e C sono indicati nell'ALLEGATO 8, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, salvo per il Corso Umberto I, per il quale valgono integralmente le tipologie dell'ambito urbano B.

Art. 12 - Riscaldamento

Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore 15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, saranno collocabili esclusivamente in spazi aperti o ben areati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Le tipologie, i materiali ed i colori ammessi negli Ambiti Urbani A, B e C sono indicati nell'ALLEGATO 8, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, **salvo per il Corso Umberto I, per il quale valgono integralmente le tipologie dell'ambito urbano B.**

Art. 13 - Illuminazione e elementi di intrattenimento.

Ad integrazione di tutti gli elementi costituenti i dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse; essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di tonalità calda, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il D. Lgv n. 547/55 e con l'art. 9 della L. n. 46/90.

Sono vietati i giochi elettronici tipo video-poker, slot, ecc.

Art. 14 - Materiali

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

CAPO III - Titolo Autorizzativo

Art.15 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del titolo autorizzativo

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico deve ottenere preventivamente il titolo autorizzativo.

Le occupazioni realizzate senza la prescritta autorizzazione/concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre al pagamento dei tributi dovuti e sanzioni previste per legge, alla immediata rimozione delle strutture abusivamente installate. Persistendo lo stato di abusività si procederà alla rimozione in danno.

L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che hanno l'ingresso o quanto meno una vetrina prossima alla zona richiesta per l'occupazione con la sola eccezione per gli esercizi pubblici ricadenti nella zona del centro antico.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione/concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di tipo tributario e/o patrimoniale afferenti l'occupazione, **salvo eventuale concordato per il rientro.**

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione/concessione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

I termini del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico sono stabiliti in 30 giorni salvo diverso termine fissato per particolari condizioni, e comunque non oltre i 60 giorni.

Le domande dovranno essere corredate della documentazione di seguito elencata:

- a) Planimetria in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Deve essere inoltre presentata planimetria in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e

sezioni quotate dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;

- b) Relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, con indicazione dell'ambito urbano e delle specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- c) Situazione fotografica attuale e di progetto della localizzazione dove il Dehors dovrà essere inserito.
- d) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- e) Dichiarazione che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- f) Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati dove previsto per legge;
- g) Dichiarazione del possesso di registrazione sanitaria all'esercizio dell'attività alimentare per il locale perimetrato interno.

L'Ufficio Concessioni del Servizio Fiscalità Locale, ricevuta la domanda, verifica la completezza della stessa. Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, ad integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata.

Eseguita la predetta verifica inoltra la domanda compete al Corpo di Polizia Locale ed al Settore Territorio per i pareri rispettivamente sulla viabilità e sul rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento.

Il rilascio del titolo autorizzativo avverrà previo pagamento del canone afferente l'occupazione di suolo pubblico come disciplinato dagli artt 53 e 54 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone unico di occupazione di suolo pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 22/03/2021.

Art.16 - Dehors continuativo o permanente.

La concessione per l'installazione di un Dehor continuativo o permanente si intende rilasciato per massimo cinque anni, dalla data del rilascio della stessa.

Nel caso di cambio di gestione o di titolarità dell'esercizio al quale fa riferimento il dehor, si dovrà produrre un'istanza di voltura del Provvedimento autorizzativo

La comunicazione, prodotta dal subentrante nella gestione o titolarità ed adeguatamente documentata, deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni.

Art. 17 - Rinnovo o proroga per un dehor continuativo o permanente.

La concessione può essere rinnovata, con nota di conferma, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.

In occasione di rinnovo del Dehor continuativo o permanente, il titolare dell' esercizio dovrà presentare formale istanza 90 giorni prima della scadenza della Concessione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, nonché il buono stato di manutenzione del medesimo e la permanenza delle condizioni di sicurezza.

Non può procedersi a rinnovo qualora sia accertata una pregressa morosità afferente l'occupazione.

La scadenza della concessione, altresì, può essere prorogata, su istanza di parte, per un periodo non superiore ad 1 anno, mediante annotazione sul provvedimento concessorio.

Art.18 - Dehor stagionale.

Il titolo autorizzativo per un Dehor stagionale è rilasciata per il periodo compreso **tra il 15 marzo e il 15 novembre** di ciascun anno. Il provvedimento può essere prorogato sino al 31 dicembre mediante annotazione sul medesimo.

Il canone afferente l'occupazione di suolo pubblico e la tassa sui rifiuti solidi urbani saranno dovuti per l'intero periodo autorizzato anche se il dehors dovesse essere rimosso volontariamente prima.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione nell'anno successivo, per occupazione identica a quanto in precedenza autorizzato, è sufficiente la presentazione della documentazione già trasmessa, corredata

da dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni tecniche e amministrative e la identità degli arredi.

CAPO IV - Esercizio dell'attività

Art. 19 - Attività

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente..

Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali e l'utilizzo di un compatibile impianto di amplificazione che non crei pregiudizio al riposo delle persone, nel rispetto delle disposizioni di comparto.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per videogiochi a pagamento e/o destinati al gioco d'azzardo.

Art. 20 - Sospensione e revoca.

L'autorizzazione/concessione per il dehors è sospesa nei seguenti casi:

- a) ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative; in tal caso il Dirigente del Settore afferente i lavori da eseguire invia comunicazione al responsabile preposto al rilascio del provvedimento autorizzativo che provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti provvedimento di revoca, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente; nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture; i costi saranno a carico del titolare dell' autorizzazione.

Per motivi di interesse pubblico il titolo autorizzatorio è revocato con provvedimento motivato dal Soggetto preposto al rilascio dello stesso che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

Il titolo autorizzatorio è revocato, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, nei seguenti casi:

1. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alla disciplina de qua e alla legislazione vigente;
2. gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
3. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie.
4. per la mancata esposizione al pubblico dell'atto autorizzativo;
5. vengono a mancare i nulla osta prescritti;
6. disturbo alla quiete pubblica;
7. in caso di mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
8. in caso di mancato pagamento del canone unico afferente l'occupazione per un periodo minimo di 2 annualità;
9. in qualsiasi altro caso in cui l'Amministrazione, previa diffida, lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

I sopraelencati presupposti di fatto sono accertati dal Corpo di Polizia Locale anche su segnalazione del concessionario alla riscossione e comunicato all'Ufficio concessioni, con esclusione di quelli di cui al punto 8 che è accertato dal medesimo concessionario alla riscossione.

Il provvedimento di revoca o sospensione dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso, ed è trasmesso anche al Corpo di Polizia Locale che vigilerà sull'esecuzione.

I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca o sospensione provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti,

ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e in ogni modo entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, dal Comando di Polizia Municipale, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di custodia.

In caso di inosservanza dell'obbligo di rimozione, il Comune potrà avvalersi delle garanzie prestate nell'ambito della richiesta del titolo autorizzativo.

Nel caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso, senza alcun altro indennizzo, dei tributi versati in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 21 - Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini e al suolo pubblico dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, si provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, con addebito delle spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 22 - Manutenzione degli elementi dell'area occupata.

E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico concesso in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, **con apposite forme di mimetizzazione**. L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

Art. 23 - Sanzioni

Per le sanzioni amministrative si rimanda alla L. n. 689/1991 e smi, L.R. n. 24/2015 e smi, art. 17-ter e 17-quater del TULPS.

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di titolo autorizzativo, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Per le violazioni alla presente disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 disposta dall'art. 7-bis del d.Lgs. 267/2000 e smi.

L'accertamento di violazioni a carico del titolare di autorizzazione/concessione, ovvero di occupazione abusiva, determina, oltre all'applicazione delle sanzioni ordinarie, l'applicazione della sanzione accessoria della immediata rimozione di ogni difformità rilevata dagli organi di controllo; tale accertamento va immediatamente comunicato all'Ufficio comunale competente e comporta la sospensione o revoca del titolo autorizzatorio da notificarsi all'interessato ad opera del Dirigente competente al rilascio.

In presenza di reiterate violazioni del presente Regolamento, l'Ufficio procedente si riserva di valutare di non emettere il titolo richiesto e/o il rinnovo di quello in precedenza rilasciato.

Art. 24 - Disposizioni transitorie

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.

A seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento sarà possibile richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Le autorizzazioni/concessioni per l'installazione di dehors relative ad istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed ancora in fase di istruttoria, saranno rilasciate sulla base delle presenti disposizioni e modalità di funzionamento.

Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere mantenute secondo le modalità previste dal titolo concessionario per un periodo massimo di **24 mesi**. Trascorso questo termine, il dehors **e i suoi elementi compositivi**, dovrà essere adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento nel termine dei successivi mesi 3, decorso il quale la concessione decade automaticamente.

Agli esercenti che si adegueranno entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, verrà consentita l'occupazione di suolo pubblico con riduzione del 50% della tassa per occupazione di suolo pubblico dovuta per i successivi 12 mesi.